

## Decreto interministeriale del 29/03/2001 - Min. Sanità

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001*

### Preambolo

Preambolo

### Articolo 1

Art. 1.

### Articolo 2

Art. 2.

### Articolo 3

Art. 3.

### Articolo 4

Art. 4.

### Articolo 5

Art. 5.

### **Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 23/05/2001*

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la **legge 10 agosto 2000, n. 251**, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'**art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 -**

Art. 1.

*In vigore dal 23/05/2001*

Le figure professionali di cui all'**art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli **articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251**, come specificato nei successivi articoli.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 2 -**

Art. 2.

*In vigore dal 23/05/2001*

Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) infermiere;
- b) ostetrica/o;
- c) infermiere pediatrico.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 3 -**

Art. 3.

*In vigore dal 23/05/2001*

Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) podologo;
- b) fisioterapista;
- c) logopedista;
- d) ortottista - assistente di oftalmologia;
- e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- g) terapeuta occupazionale;
- h) educatore professionale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4 -**

Art. 4.

*In vigore dal 23/05/2001*

1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1. 1 area tecnico - diagnostica:

- a) tecnico audiometrista;
- b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
- c) tecnico sanitario di radiologia medica;
- d) tecnico di neurofisiopatologia.

1. 2 area tecnico - assistenziale:

- a) tecnico ortopedico;
- b) tecnico audioprotesista;
- c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- d) igienista dentale;
- e) dietista.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 5 -**

Art. 5.

*In vigore dal 23/05/2001*

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:

- a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) assistente sanitario.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)